



## **COMUNE DI CENTO**

### **PROVINCIA DI FERRARA**

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)  
[www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it) - [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it)

## **Ordinanza del Sindaco**

### **N°. 89 del 06/12/2021.**

---

**Oggetto:** EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

---

## IL SINDACO

### **Visti:**

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;

Visto il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 recante : <<Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali>>

- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

### **Considerato che:**

- la cosiddetta "quarta ondata di coronavirus" sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus;
- i dati aggiornati, in possesso dell'Ausl di Ferrara , mostrano un indice di contagio Rt ormai stabile sopra l'1 e un tasso di incidenza dei casi positivi in continua crescita;

### **Valutato che:**

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
  - tradizionalmente durante le festività natalizie, il centro storico del capoluogo di Cento vedrà un afflusso notevole di persone, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi e attratte anche dalle varie iniziative organizzate dal Comune , Pro Loco e commercianti ;
  - le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;
  - che con il presente provvedimento si intende altresì richiamare l'attenzione della cittadinanza sull'importanza di adottare le misure di precauzione relative all'uso delle mascherine , alla frequente igienizzazione delle mani ed al corretto distanziamento tra persone non conviventi , fondamentali per la prevenzione del contagio
- Preso atto** che sono verificabili comportamenti di chi non rispetta le misure attualmente già previste al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

**Condivisa** la decisione con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi in data 30 novembre 2021;

**Ritenuto** necessario adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

**Visti:**

l' art. 50 co 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;

il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;

il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;

il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;

il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;

il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;

il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

**ORDINA**

dal 08 Dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 nei giorni di Sabato Domenica e Festivi

Nelle seguenti vie del centro storico: **CORSO GUERCINO, PIAZZA DELLA ROCCA, PIAZZA GUERCINO, VIA MATTEOTTI (DA VIA U. BASSI A VIA PROVENZALI) , VIA PROVENZALI , PIAZZALE BONZAGNI, VIALE BONZAGNI , GIARDINI U BASSI**

**di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto.**

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni,

- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo,
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

#### DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- .Prefetto
- .Questore
- .Comandante provinciale dei Carabinieri  
Comandante Compagnia dei Carabinieri di Cento
- .Comandante provinciale della Guardia di Finanza  
Comandante Tenenza Guardia di Finanza di Cento
- .Comandante Polizia Locale di Cento
- .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Il Sindaco  
ACCORSI EDOARDO / InfoCamere S.C.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_